

**DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
N. 301 del 12/02/2021**

AREA 3 - GARE E CONTRATTI

PROPOSTA N. 412 del 12/02/2021

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 del D.lgs 50/2016 per l'affidamento del servizio di conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici da eseguirsi presso gli immobili di DiSCo- CIG. 8336445C08 – Determina di revoca procedura

IL DIRETTORE GENERALE

vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione di DiSCo n. 14 del 13 novembre 2019 avente ad oggetto “*Nomina del Direttore Generale dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza*”, con la quale viene affidato l’incarico di Direttore Generale al Dott. Paolo Cortesini, ai sensi dell’art. 7 della Legge Regionale 27 luglio 2018, n. 6;

vista la Delibera del Direttore Generale n. 7 del 31 marzo 2020 avente ad oggetto “*Svolgimento funzioni di dirigente dell’Area 8, dell’Area 9 e affidamento incarico di dirigenza ad interim Area 3 e Area 5 all’Ing. Mauro Lenti e Area 6 al dott. Damiano Colaiacomo*” con al quale viene conferita, fra le altre cose, la dirigenza “ad interim” dell’Area 3 “Gare e Contratti” e dell’Area 5 “Servizi Tecnici e Sicurezza” all’Ing. Mauro Lenti a far data dal 1° aprile 2020;

vista la Determinazione Direttoriale n. 2804 del 01 dicembre 2020 avente ad oggetto: “*Proroga conferimento degli incarichi di Posizione Organizzativa fino al 31 dicembre 2020*”;

visto il Decreto del Direttore Generale n. 10 del 9 giugno 2020 “*Delega al Dirigente dell’Area 3 ad interim per la stipula dei contratti di forniture, servizi e lavori mediante l’utilizzo del MEPA e per le adesioni alle convenzioni Consip*”;

visto il decreto n. 20 del 24 dicembre 2020 avente ad oggetto: “*Approvazione riorganizzazione delle strutture dell’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza DiSCo in attuazione della legge regionale n. 6/2018 e relativo sistema delle pesature delle posizioni organizzative*”;

vista la determina n. 1 del 13 gennaio 2021 avente ad oggetto: “*Conferimento degli incarichi di Posizione a far data dal giorno 12 gennaio 2021, in conformità a quanto stabilito dal regolamento per la disciplina dell’Area Posizioni organizzative Disco – Annualità 2021*”;

premesso che con Determinazione Direttoriale n. 1329 del 8 giugno 2020, a cui si rinvia a *relationem* è stata indetta una procedura negoziata ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. C) del D.lgs. 50/2016 per l'affidamento del Servizio di conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici da eseguirsi presso gli immobili di DiSCo, per la durata di 12 mesi a far data dalla stipula del contratto;

premesso che alla presente procedura l’Amministrazione ha individuato cinque operatori da invitare sulla base dei seguenti criteri: “operatori che abbiano presentato domanda di partecipazione alla procedura aperta sopra soglia per la “Gestione Residenze” (indetta con determinazione direttoriale n. 591 del 19 maggio 2016) per l’esecuzione del servizio di conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici, i quali abbiano superato in tale gara il vaglio in ordine al possesso dei requisiti di ammissione, che in ragione della

loro passata partecipazione abbiano perciò conoscenza dei luoghi in cui il servizio deve essere espletato in modo da consentire un più rapido svolgimento della odierna procedura per la previsione di sopralluoghi solo facoltativi senza pregiudizio per la presentazione di offerte valide”;

visto l’Allegato 1 alla determina a contrarre, pubblicato successivamente alla data di scadenza delle offerte per garantire la segretezza delle medesime, nel quale sono elencati gli operatori invitati, come di seguito specificato:

“1) VINCI FACILITIES ITALIA SRL (pec: vinci_facilities.italia@pec.it) 2) COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SPA (pec: cnp.sedediroma@pec.it) 3) ARIETE (pec: ariete.soc.coop@legalmail.it) 4) ZANZI (pec: zanziservizi@romapec.it) 5) ALFREDO CHECCHINI (pec: alfredocecchini@legalmail.it). Tali operatori sono stati individuati attingendo tra quelli partecipanti alla PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DELL’ADISU DI ROMA UNO, DELL’ADISU DI ROMA DUE, DELL’ADISU DI ROMA TRE E LAZIODISU (COMPRESO IL CED), (ADISU METROPOLITANA) – LOTTO 1 E DELL’ADISU DI CASSINO (LAZIO MERIDIONALE) – LOTTO 2 E DELL’ADISU DI VITERBO (LAZIO SETTENTRIONALE) – LOTTO 3, con riferimento allo specifico servizio di conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici, i quali abbiano superato le verifiche della fase amministrativa (si v. Verbale n. 6 del 9 marzo 2017).”;

visto che tutti i documenti relativi alla procedura *de quo* sono stati pubblicati sul sito istituzionale: <http://www.laziodisco.it/avcp/procedura-negoziata-ai-sensi-dellart-63-del-d-lgs-50-2016-per-laffidamento-del-servizio-di-conduzione-e-manutenzione-degli-impianti-tecnologici-da-eseguirsi-preso-gli-immobili-di/> e che, inoltre, la presente procedura è stata pubblicata sul Servizio contratti pubblici (SCP), attraverso il quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fornisce il servizio con cui si dà adempimento agli obblighi informativi e di pubblicità previsti dal Codice dei contratti pubblici per quanto riguarda la pubblicità dei bandi, avvisi ed esiti di gara e la programmazione di lavori, servizi e forniture;

considerato tuttavia che la presente aggiudicazione ed il relativo contratto sono condizionati dal contenzioso sulla precedente procedura di gara per la “Gestione Uffici e Residenze” dell’Ente (determinazioni direttoriali nn. 2091, 2092 e 2093 del 9 luglio 2018), come l’Amministrazione ha compiutamente specificato in tutta la documentazione di gara in modo da renderne edotti da subito gli operatori concorrenti, chiarendo che: ***“L’Amministrazione si riserva pertanto la facoltà di non procedere con la relativa aggiudicazione ovvero revocarla e/o di non procedere con la stipula del contratto ovvero procedere alla sua risoluzione, in base all’esito del contenzioso in essere, anche con riferimento ai provvedimenti successivamente formalizzati dalla Stazione appaltante sempre in merito alla procedura di “Gestione Uffici e Residenze” (es. provvedimenti di esclusione, etc.), che comunque ricomprendano il servizio in oggetto, con conseguente stipula del relativo contratto inerente alle sedi territoriali interessate, e senza che possano essere avanzate pretese risarcitorie e/o indennitarie di alcun tipo dagli operatori concorrenti nella presente procedura. Si fa salva in ogni caso la facoltà di non procedere ovvero revocare l’aggiudicazione e/o di non stipulare ovvero risolvere il contratto, anche nel caso di attivazione da parte della Direzione Centrale di Acquisto regionale e/o CONSIP di Convenzione cui l’Amministrazione possa aderire”;***

considerato che la gara-ponte è stata indetta nel giugno 2020, per fronteggiare la pendenza di un contenzioso su precedente gara in cui il servizio in questione è ricompreso, e che prefigurandosi come lungo e complesso ha appunto indotto l’Amministrazione a valorizzare la funzione di tali procedure-ponte per migliorare il servizio e porre fine al regime di proroga del medesimo;

considerato infatti che, sebbene la pendenza del contenzioso fosse fatto notorio e pre-esistente, la relativa tempistica di conclusione non era affatto determinabile ed anzi tale da far ritenere una sua lunga protrazione, a copertura della quale l'Amministrazione ha pertanto valutato come maggiormente aderente al miglior perseguimento dell'interesse pubblico l'indizione di una "procedura ponte" in luogo del regime di proroga tecnica;

vista la comunicazione del 31 agosto 2020 con cui l'Avvocatura di Stato ha informato l'Amministrazione che l'udienza presso il Consiglio di Stato riguardante il contenzioso sulla procedura di "Gestione Residenze", originariamente fissata per il 12 dicembre 2020, era stata anticipata al 29 ottobre 2020 su espressa richiesta dei soli ricorrenti principale ed incidentale (RTI Integra ed RTI GSA);

preso atto della successiva imprevista accelerazione processuale che ha portato alla definizione del contenzioso originario (Consiglio di Stato 2 novembre 2020 n. 6732) con le conseguenti complesse valutazioni ed attività amministrative volte a darvi esecuzione;

rilevato altresì che uno degli operatori già coinvolti nel contenzioso precedente sulla procedura sulla "Gestione Residenze" in data 2 ottobre 2020 ha presentato ricorso al TAR Lazio avverso la procedura-ponte inerente il servizio di conduzione e manutenzione impianti tecnologici (r.g. 7614/2020/1q) poi dichiarato improcedibile (all'udienza del 15.12.2020);

vista la sentenza del Consiglio di Stato 2 novembre 2020 n. 6732 che definisce il contenzioso sopraindicato relativo all'originaria procedura di global-service (procedura di gara per la "Gestione Uffici e Residenze");

viste le determinazioni direttoriali n. 130, n.131, n. 132 del 29 gennaio 2021, con cui l'Amministrazione in esecuzione della su richiamata pronuncia, ha, tra l'altro, confermato l'aggiudicazione della procedura originaria al RTI così composto: Consorzio Integra Società Cooperativa – Tedeschi S.r.l. – National Services Group S.r.l. – Hexiss (avente come ausiliaria la società SISTEMI SRL – SISTEMI FIDUCIARI);

ritenuto pertanto che si è verificata la condizione espressamente menzionata nella documentazione della presente procedura-ponte, che giustifica "la facoltà di non procedere con la relativa aggiudicazione [ovvero revocarla e/o di non procedere con la stipula del contratto ovvero procedere alla sua risoluzione], in base all'esito del contenzioso in essere, anche con riferimento ai provvedimenti successivamente formalizzati dalla Stazione appaltante sempre in merito alla procedura di "Gestione Uffici e Residenze", che comunque ricomprendano il servizio in oggetto, con conseguente stipula del relativo contratto inerente alle sedi territoriali interessate, e senza che possano essere avanzate pretese risarcitorie e/o indennitarie di alcun tipo dagli operatori concorrenti nella presente procedura";

considerato che per pacifico orientamento l'Amministrazione è legittimata ad esercitare il potere di revoca dell'intera procedura di gara, prima della sua aggiudicazione, rientrando ciò nel proprio potere discrezionale;

visto l'art. 21 *quinquies* L. n. 241/1990 e smi che espressamente prevede che:

1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.[...]";

considerato infatti che tali sopravvenute circostanze sono idonee ad integrare quei “*sopravvenuti motivi di pubblico interesse*” ovvero quel “*mutamento della situazione di fatto non prevedibile*” (al momento di adozione del provvedimento di indizione), che fondano l’esercizio legittimo del potere di revoca da parte dell’Amministrazione di DISCO;

considerato che, oltretutto, secondo recente giurisprudenza, il ritiro dell’intera procedura di gara, prima che intervenga l’aggiudicazione definitiva, non è tecnicamente classificabile come attività di secondo grado e l’aggiudicatario provvisorio è ritenuto vantare solo un’aspettativa non qualificata o di mero fatto alla conclusione del procedimento senza che sia prospettabile alcun suo affidamento (CdS, n. 6323/2018; Tar Campania, n. 5368/2019);

considerato altresì che nel caso di specie il ritiro della procedura indetta è comunque ampiamente giustificato dalla sopravvenuta definizione del contenzioso ad opera della sopra menzionata pronuncia del Consiglio di Stato e dalle conseguenti valutazioni della Stazione appaltante volte ad adeguarvisi;

ritenuto inoltre che non può configurarsi, nel caso di specie, alcun legittimo affidamento in capo alle imprese utilmente classificate in ordine al perfezionamento della procedura-ponte, posto che l’Amministrazione ha sin dall’inizio dato la massima pubblicità, in tutti gli atti della gara-ponte, alla circostanza della pendenza di un contenzioso concernente anche i servizi oggetto delle c.d. gare-ponte ed alle conseguenze legate all’esito di tale contenzioso, condizionanti il perfezionamento delle suddette gare-ponte;

considerato pertanto che gli operatori concorrenti, accettando l’invito a partecipare alla presente procedura-ponte, ne hanno parimenti accettato le condizioni essendo edotti di ogni circostanza ed informazione al riguardo;

considerato altresì che, essendo gli operatori invitati alla procedura-ponte scelti tra quelli utilmente partecipanti alla precedente procedura aperta di “Gestione Residenze” oggetto del contenzioso, essi presentavano già un grado elevato di conoscenza delle strutture tale da non doversi richiedere particolari oneri aggiuntivi nella partecipazione alla successiva gara-ponte, ora revocata;

considerato inoltre che, anche secondo recente giurisprudenza amministrativa, “*in caso di revoca dell’aggiudicazione provvisoria, sulla base di un’adeguata motivazione con specifiche ragioni di pubblico interesse, la stazione appaltante non è gravata dall’obbligo di dare comunicazione di avvio del procedimento al soggetto interessato, dacché in capo a quest’ultimo sussiste una mera aspettativa alla definizione positiva della procedura di gara, e non già una posizione di diritto meritevole di tutela*” (Cons. St., n. 6432/2019);

visto l’art. 28 lett. c) del *Regolamento di DISCO per la disciplina degli incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell’art. 113 decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50* approvato con delibera del C.d.A. di DISCO n. 16 del 13 novembre 2019, a tenore del quale l’incentivo può essere liquidato «per le procedure di bando, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell’aggiudicazione»;

ritenuto pertanto che, in virtù della richiamata disposizione regolamentare, con il ritiro della procedura di gara, non siano dovuti gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’art. 113 del d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;

vista la nota prot. num. 1913 del 26 gennaio 2021 del Direttore Generale, con la quale si chiede l’annullamento degli impegni di spesa previsti per le gare-ponte, nelle more della loro revoca;

visto il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 e s.m.i. n. 118, avente ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”;

visti gli allegati 4/1 e 4/2 al Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 e s.m.i. n.118, rubricati “Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio” e “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”;

vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione di DiSCo n. 41 del 30 settembre 2020, avente ad oggetto: “Adozione del bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio e la Promozione della Conoscenza –DiSCo”;

vista la Legge Regionale del 30 dicembre 2020 n. 25, avente ad oggetto: “Legge di stabilità regionale 2021”;

vista la Legge Regionale del 30 dicembre 2020 n. 26, avente ad oggetto: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023” con la quale all’art. 6 “Approvazione dei bilanci degli enti” alla lettera b) approva, tra gli altri, il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2021 e pluriennale 2022-2023 dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza - DiSCo;

visto lo Statuto dell’Ente;

verificato che non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto e per il responsabile del procedimento nel caso di specie e dunque di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/90;

Per le motivazioni indicate in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

D E T E R M I N A

1. **che** la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **di revocare** la procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 del D.lgs 50/2016, indetta con la d.d. n. 1329 del 8 giugno 2020, avente ad oggetto l’affidamento del servizio di conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici da eseguirsi presso gli immobili di DiSCo- (CIG. 8336445C08);
3. **di** prendere atto che le connesse prenotazioni di spesa sono state annullate con la determina direttoriale n. n. 109 del 28 gennaio 2021;
4. **di** dare atto che il presente provvedimento, è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 22/2013;
5. **che** il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Roberto Molle, Dirigente del Presidio Territoriale Lazio Meridionale;
6. **di dare atto**, infine, che ai sensi dell’art. 21 e ss. D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., il presente atto è un documento informatico originale firmato digitalmente, registrato e conservato presso DiSCo Lazio.

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL’ISTRUTTORIA

Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell’Atto, firmato digitalmente dalla P.O.:
FATA SAVERIO in data **12/02/2021**

VISTO DI LEGITTIMITA' TECNICO/AMMINISTRATIVO

Il Dirigente, ritenuto che, all'esito degli accertamenti e/o valutazioni effettuate dal Responsabile del Procedimento, sussistono i presupposti giuridici e di opportunità per l'adozione della presente proposta, esprime con la sua sottoscrizione, parere favorevole all'adozione del provvedimento.

Visto di legittimità Tecnico/amministrativo, firmato digitalmente dal Dirigente dell'Area: **AREA 3 - GARE E CONTRATTI ING. LENTI MAURO** in data **12/02/2021**

ADOZIONE ED ESECUTIVITA'

Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 412 del 12/02/2021, preso atto dell'istruttoria svolta, dei pareri espressi e dei controlli eseguiti, adotta la determinazione direttoriale e la rende esecutiva.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale **Dott. CORTESINI PAOLO** In data **12/02/2021**